

**ETRA**

Energia Territorio Risorse Ambientali

Allegato alla deliberazione

n. 61 del 20/12/2011

IL DIRETTORE
DELL'A.T.O. BRENTA
Dr.ssa *Giuseppina Cristofani*

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Richiesta n. 1: modifica art. 24

TESTO ATTUALE

Art. 24 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il Cliente che intenda conferire alla rete di fognatura i reflui provenienti da stabilimenti industriali deve presentare al Gestore la domanda di autorizzazione allo scarico, su apposito stampato predisposto dal Gestore stesso, e allegare la seguente documentazione, in duplice copia redatta da Tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza:

.....

e) Polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio,

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 24 – Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Il Cliente che intenda conferire alla rete di fognatura i reflui provenienti da stabilimenti industriali deve presentare al Gestore la domanda di autorizzazione allo scarico, su apposito stampato predisposto dal Gestore stesso, e allegare la seguente documentazione, in duplice copia redatta da Tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza:

.....

e) Polizza fidejussoria prestata a favore del Gestore, a garanzia della piena osservanza del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia e di tutte le clausole contrattuali convenute, ivi compreso il pagamento del corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio, **o versamento a favore del Gestore dello stesso importo, a titolo di deposito cauzionale. Tale garanzia è dovuta anche in fase di rinnovo dell'autorizzazione**

MOTIVAZIONE: al fine di agevolare i clienti nel reperimento delle garanzie da presentare a Etra, con deliberazione n. 179 del 11.12.2008 il Consiglio di Gestione di Etra S.p.A. ha modificato la Convenzione, approvando di consentire ai Clienti l'effettuazione, in alternativa alla polizza fideiussoria bancaria, di un versamento a favore della società dello stesso importo, a titolo di deposito cauzionale.

A tal proposito si sottolinea che alcune autorizzazioni allo scarico industriali, rilasciate nel periodo antecedente il 2010, non risultano coperte da garanzia. Al fine di omologare le condizioni contrattuali tra i Clienti, si propone quindi di richiedere la presentazione di detta garanzia in fase di rinnovo.

Richiesta n. 2: modifica art. 29

TESTO ATTUALE

Art. 29 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

3. Prima della stipulazione del contratto, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati su base annua.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 29 – Contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

3. Prima della stipulazione del contratto **o con la stipulazione del contratto**, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati su base annua.

MOTIVAZIONE: maggior precisione del testo.

Richiesta n. 3: modifica art. 36

TESTO ATTUALE

Art. 36 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono determinate, ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dall'Autorità d'Ambito e applicate dal Gestore, nel rispetto della Convenzione sottoscritta con l'Autorità stessa e del relativo disciplinare.

2 Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti i clienti allacciati alla fognatura del Gestore a prescindere dal titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzazione della rete fognaria. Sono, in ogni caso, tenuti al pagamento della tariffa e delle spese di istruttoria riportate nella tabella 2 allegata, tutti i clienti che hanno l'obbligo di allacciamento ai sensi dell'art. 6 comma 3 trascorsi i 60 gg dalla notifica, indipendentemente dall'avvenuto allaccio.

La decorrenza per l'applicazione della tariffa è stabilita nel contratto sulla base della data di attivazione dello scarico che coincide con la data della dichiarazione di fine lavori se presentata in sede istruttoria o, in mancanza di tale dichiarazione, con la decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6 previa specifica lettura del misuratore, ovvero, in caso di accertamento da parte del Gestore della presenza di uno scarico attivo abusivo, con la data dell'ultima lettura utile, fatto salvo il recupero da parte del Gestore delle spese di accertamento a carico del titolare dello scarico

3. Ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dai Clienti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

4. La tariffa è composta dai corrispettivi unitari dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione. I corrispettivi sono maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto nella misura fissata dalla normativa vigente.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 36 – Tariffe del servizio di fognatura e depurazione

1. Le tariffe del servizio di fognatura e depurazione sono determinate, ai sensi dell'art. 154 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dall'Autorità d'Ambito e applicate dal Gestore, nel rispetto della Convenzione sottoscritta con l'Autorità stessa e del relativo disciplinare.

2 Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti i clienti allacciati alla fognatura del Gestore a prescindere dal titolo giuridico in base al quale avviene l'utilizzazione della rete fognaria. Sono, in ogni caso, tenuti al pagamento della tariffa e delle spese di istruttoria riportate nella tabella 2 allegata, tutti i clienti che hanno l'obbligo di allacciamento ai sensi dell'art. 6 comma 3 trascorsi i 60 gg dalla notifica, indipendentemente dall'avvenuto allaccio.

La decorrenza per l'applicazione della tariffa è stabilita nel contratto sulla base della data di attivazione dello scarico che coincide con la data della dichiarazione di fine lavori se presentata in sede istruttoria o, in mancanza di tale dichiarazione, con la decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 6 previa specifica lettura del misuratore, ovvero, in caso di accertamento da parte del Gestore della presenza di uno scarico attivo abusivo, con la data dell'ultima lettura utile, fatto salvo il recupero da parte del Gestore delle spese di accertamento a carico del titolare dello scarico

~~3. Ai sensi dell'art. 155 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dai Clienti anche nel caso in cui la~~

~~fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.~~

4. 3. La tariffa è composta dai corrispettivi unitari dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione. I corrispettivi sono maggiorati dell'imposta sul valore aggiunto nella misura fissata dalla normativa vigente.

MOTIVAZIONE: eliminazione comma a seguito sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale

Richiesta n. 4: modifica art. 6

TESTO ATTUALE

Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto-modulata

1. Gli edifici o insediamenti che producono acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito dall'art. 3 del presente regolamento, devono immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura nera o misto-modulata, previa verifica dell'idoneità dello scarico da parte del Gestore.
2. Gli edifici e gli insediamenti le cui acque reflue di scarico non siano domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito all'art. 3 del presente regolamento, possono allacciarsi alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
3. Il gestore, in relazione alla costruzione di nuovi tronchi di fognatura o comunque nei territori già serviti da fognatura, comunica ai possibili clienti i termini entro i quali devono allacciarsi.
4. In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 6 – Obbligo di allacciamento alla fognatura nera o misto-modulata

1. Gli edifici o insediamenti che producono acque reflue domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito dall'art. 3 del presente regolamento, devono immettere le proprie acque reflue nella rete di fognatura nera o misto-modulata, previa verifica dell'idoneità dello scarico da parte del Gestore.
2. Gli edifici e gli insediamenti le cui acque reflue di scarico non siano domestiche o ad esse assimilabili, che ricadono nel territorio servito dalla fognatura, così come definito all'art. 3 del presente regolamento, possono allacciarsi alla fognatura previa verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti.
3. Il gestore, in relazione alla costruzione di nuovi tronchi di fognatura o comunque nei territori già serviti da fognatura, comunica ai possibili clienti i termini entro i quali devono allacciarsi.
4. In caso di lavori di ristrutturazione, **modifica per separazione acque bianche da acque nere** o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore e secondo quanto prescritto dal presente Regolamento.

MOTIVAZIONE: chiarimento su tipologie di interventi che danno luogo a richiesta di modifica alle fognature interne

Richiesta n. 5: modifica art. 9

TESTO ATTUALE

Art. 9 – Esecuzione delle opere

1. Il Gestore provvede, con fondi propri, finanziamenti pubblici o contributi di privati, alla realizzazione in suolo pubblico delle condotte d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico. Sono completamente a carico del Cliente le spese per la realizzazione della rete fognaria interna necessaria all'attivazione dello scarico.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 9 – Esecuzione delle opere

1. **Solamente nel caso di realizzazione di nuove reti fognarie, il** Gestore provvede, con fondi propri, finanziamenti pubblici o contributi di privati, alla realizzazione in suolo pubblico delle condotte d'allacciamento fino al pozzetto di interfaccia compreso, ove esistente, o comunque fino al limite del suolo pubblico. Sono completamente a carico del Cliente le spese per la realizzazione della rete fognaria interna necessaria all'attivazione dello scarico.

2. Il Gestore

MOTIVAZIONE: chiarezza del testo

Richiesta n. 6: modifica art. 11

TESTO ATTUALE

Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale

1. Di norma il pozzetto di interfaccia è posizionato in modo tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site fino a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti. Qua-lora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto della quota succitata, i Clienti devono adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. Quando le acque di scarico dell'utenza non possono defluire per caduta naturale alla condotta principale esse devono essere sollevate tramite impianto di sollevamento per utenza privata con tutti gli oneri a carico del Cliente.

3. Nel caso di realizzazione di nuove reti fognarie da parte del Gestore, lo stesso nei casi di cui al punto 2, predispone il manufatto per l'alloggiamento della pompa e fornisce al Cliente la prima pompa. Sono inoltre a carico del Cliente gli oneri di:

- allacciamento all'impianto elettrico;
- di fornitura di energia elettrica, comprese quelli per la messa a norma dell'impianto secondo le norme vigenti;
- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di sollevamento, comprese l'eventuale riparazione o sostituzione della pompa.

4. Per gli allacciamenti in pressione valgono i commi precedenti del presente articolo.

Le condotte di allaccio interne dovranno essere provviste di valvola di non ritorno allo scopo di prevenire i rigurgiti all'interno della rete del cliente, anche in caso di funzionamento in pressione della fognatura.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 11 – Allacciamento a quota inferiore del piano stradale

1. Di norma il pozzetto di interfaccia è posizionato in modo tale da permettere la raccolta di liquami provenienti da utenze site fino a 0,5 metri sotto il piano stradale senza sollevamenti. Qua-lora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto della quota succitata, i Clienti devono adottare a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

2. Quando le acque di scarico dell'utenza non possono defluire per caduta naturale alla condotta principale esse devono essere sollevate tramite impianto di sollevamento per utenza privata con tutti gli oneri a carico del Cliente.

3. Nel caso di realizzazione di nuove reti fognarie da parte del Gestore, lo stesso nei casi di cui al punto 2, ~~predispone il manufatto per l'alloggiamento della pompa e~~ fornisce al Cliente la prima pompa. ~~Sono inoltre a carico del Cliente gli oneri di:~~

- ~~-allacciamento all'impianto elettrico;~~
- ~~-di fornitura di energia elettrica, comprese quelli per la messa a norma dell'impianto secondo le norme vigenti;~~
- ~~-le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di sollevamento, comprese l'eventuale riparazione o sostituzione della pompa.~~

4. Per gli allacciamenti in pressione valgono i commi precedenti del presente articolo.

Le condotte di allaccio interne dovranno essere provviste di valvola di non ritorno allo scopo di prevenire i rigurgiti all'interno della rete del cliente, anche in caso di funzionamento in pressione della fognatura.

MOTIVAZIONE: l'onere non è sostenibile per la realizzazione di reti in zone montane

Richiesta n. 7: modifica art. 32

TESTO ATTUALE

Art. 32 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Per gli scarichi industriali il Gestore, su delega dell'AATO competente, rilascia, previa istruttoria tecnica favorevole, l'autorizzazione allo scarico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il quale disciplina le modalità del servizio, i rapporti economici e co-stituisce parte integrante dell'autorizzazione.
3. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati.
4. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione al Cliente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la con-servazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari. In caso sia necessario limitare la concessione delle autorizzazioni, sarà riconosciuta precedenza allo scarico delle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.

PROPOSTA NUOVO TESTO

Art. 32 – Autorizzazione allo scarico e contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione

1. Per gli scarichi industriali il Gestore, su delega dell'AATO competente, rilascia, previa istruttoria tecnica favorevole, l'autorizzazione allo scarico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula del contratto per la fornitura del servizio di fognatura e depurazione, il quale disciplina le modalità del servizio, i rapporti economici e co-stituisce parte integrante dell'autorizzazione. **Il testo del contratto è approvato dal Gestore e sottoposto a nulla osta dell'AATO.**
3. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Cliente è tenuto al versamento delle spese d'istruttoria nella misura determinata dal Gestore e riportate nella Tabella 2 allegata. Il Gestore si riserva di adeguare i valori della tabella all'andamento dei costi accertati.
4. Il Gestore, a proprio insindacabile giudizio, può sospendere o revocare l'autorizzazione allo scarico, previa comunicazione al Cliente, quando esigenze di sanità e igiene pubblica o la con-servazione e il buon funzionamento della fognatura e degli impianti di depurazione lo rendessero necessari. In caso sia necessario limitare la concessione delle autorizzazioni, sarà riconosciuta precedenza allo scarico delle utenze domestiche rispetto alle non domestiche.

MOTIVAZIONE: inserimento nulla osta dell'Autorità d'Ambito